



12175-24

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FRANCESCO MARIA CIAMPI	- Presidente -	Sent. n. sez. 246/2024
GABRIELLA CAPPELLO		UP - 20/02/2024
MARIAROSARIA BRUNO		R.G.N. 47180/2023
ATTILIO MARI		
BRUNO GIORDANO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:



avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI

che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1601 del 2023 emessa in data 29.03.2023, a conferma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Siracusa, presenta ricorso l'imputato [REDACTED] condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro seicento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 95 d.P.R. n. 115 del 2002, perché in concorso con [REDACTED], con istanza volta ad ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio depositata il 12.10. 2013 al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Siracusa, dichiarava falsamente di trovarsi nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio in relazione ai redditi familiari accertati per l'anno 2012.

2. Con un primo motivo di ricorso l'imputato eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen. in relazione all' art. 530 cod. proc. pen., con riferimento alla mancata assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste e per il mancato raggiungimento della prova in ordine alla colpevolezza ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen..

3. In particolare, sostiene il ricorrente che egli avrebbe omesso di dichiarare i propri redditi familiari in modo assolutamente incolpevole e comunque in assenza di dolo poiché la madre nascondeva i redditi al proprio figlio tossicodipendente; pertanto, ritiene il ricorrente che la falsa indicazione del reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato avrebbe dovuto essere valutata come falso innocuo trattandosi di una dichiarazione irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio. In particolare, la necessità del dolo generico esclude che si possa rispondere del reato per cui si procede quando risulti che l'agente abbia agito con leggerezza o negligenza come nel caso specifico in cui l'imputato era totalmente all'oscuro dei redditi dei familiari.

4. Con il secondo motivo di ricorso, l'imputato lamenta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen.. A parere della difesa, il Tribunale di Siracusa e successivamente la Corte di appello di Catania avrebbero dovuto emettere una sentenza di assoluzione con le forme dell'art. 131-*bis* cod.pen. atteso che vi sono tutti i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione di tale istituto

5. In via subordinata, la difesa evidenzia che nel frattempo è maturata la prescrizione del reato richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di

legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa cosicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. In ordine al primo motivo di ricorso il Collegio ritiene che gli argomenti della difesa circa la sussistenza del dolo della falsa dichiarazione, in assenza di qualsiasi elemento che effettivamente infici la logica deduzione operata conformemente dai giudici di primo e secondo grado, siano manifestamente infondati in quanto, sotto il profilo della qualificazione dolosa della dichiarazione non veritiera, si chiede sostanzialmente la rivalutazione di elementi probatori anche meramente documentali acquisiti e valutati dai giudici di merito, in quanto tali non oggetto di scrutinio da parte del giudice di legittimità.

2. La motivazione della corte di appello dà conto con un'esposizione convincente, completa e lineare sia dell'elemento materiale sia del dolo, in particolare della consapevolezza del reddito familiare comprensivo del proprio e di quello della madre. La motivazione dell'appello si sofferma ampiamente e in modo particolareggiato sul comportamento assunto dall'imputato odierno e dall'allora coimputato [REDACTED] circa le circostanze di fatto inerenti la convivenza familiare e quindi la conoscenza effettiva delle condizioni essenziali di tipo economico caratterizzanti la vita quotidiana di entrambi i soggetti, i quali non disponendo di un reddito autonomo erano sicuramente a conoscenza, per la loro concreta situazione di vita, delle condizioni economiche in particolare del reddito di tutti i componenti il nucleo familiare.

3. In ordine al secondo motivo di ricorso, il Collegio ritiene che gli argomenti portati dalla difesa per dimostrare la mancanza di motivazione o l'illogicità della stessa in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. appaiono infondati perché talmente generici e superficiali da non costituire un valido argomento valutabile sul piano del vizio denunciato.

4. Si noti che le considerazioni relative ai plurimi e gravi precedenti e al comportamento e alla personalità dell'imputato, ivi compresa la constatazione di essere stato destinatario di plurimi benefici di legge, senza però essere uscito da una scelta di vita votata agli illeciti, sono state già oggetto di valutazione del merito in relazione al disvalore complessivo del fatto da parte del giudice di appello. Gli argomenti generici della difesa, pertanto, portano al rigetto anche del secondo motivo di ricorso.

5. In ordine all'asserita prescrizione, il Collegio osserva che attesa la contestazione della recidiva reiterata, il termine per l'estinzione del reato ad oggi non risulta prescritto.

6. Pertanto, il Collegio rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024

Il Consigliere estensore

Bruno Giordano

Bruno Giordano

Il Presidente

Francesco Maria Ciampi

Francesco Maria Ciampi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 25.03.2024



Funzionario Giudiziario
Dr. Gianfranco Catenazzo

Gianfranco Catenazzo